

D.g.r. 19 gennaio 2026 - n. XII/5634

L.r. 31/2008, articolo 85 - Approvazione del regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 85 comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di polizia idraulica;

Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua», con riguardo all'esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica in capo ai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione;

Richiamato il regolamento regionale n. 3 del 8 febbraio 2010, che dà attuazione ai commi 4 e 5 dell'art. 85 della l.r. 31/2008, così come modificato dal r.r.n. 4 del 12 maggio 2015;

Preso atto che:

- il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con la comunicazione prot. n. 2919 del 4 dicembre 2025, agli atti regionali con prot. n. M1.2025.0222985 del 5 dicembre 2025, ha trasmesso il «Regolamento consortile di polizia idraulica» adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 51 del 19 novembre 2025, chiedendone l'approvazione;
- la Struttura Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica della Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste:
 - ha svolto sul regolamento gli approfondimenti istruttori necessari, con particolare riferimento alla coerenza con le previsioni della l.r. 31/2008 e del r.r. 3/2010, anche in collaborazione con le Strutture competenti in materia di Polizia Idraulica e Pesca;
 - ha mantenuto il costante confronto con il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, al fine di facilitare tali approfondimenti, che si sono conclusi con esito positivo, come da documentazione agli atti della medesima Struttura;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto riferito dal dirigente competente, di poter procedere all'approvazione del «Regolamento consortile di polizia idraulica» del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 21 pagine;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. n XII/42 del 20 giugno 2023 e nello specifico l'obiettivo strategico 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali», che sottolinea l'impegno di Regione Lombardia nel miglioramento della resilienza dell'agrosistema irriguo e del sistema della bonifica e dell'irrigazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di approvare il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 21 pagine;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Riccardo Perini



REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 51 DEL 19/11/2025

E

APPROVATO CON D.G.R. N. XII/5634 DEL 19/1/2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Reticolo idrico consortile

Art. 4 - Fasce di rispetto

Art. 5 - Attività vietate

Art. 6 - Attività consentite – disposizioni generali

Art. 7 - Attività consentite – disposizioni specifiche

Art. 8 - Attività consentite - disposizioni particolari per gli scarichi

Art. 9 - Attività consentite - disposizioni particolari per tombinature, coperture canali ed altre opere interferenti

Art. 10 - Attività consentite - disposizioni particolari per Transiti veicolari e Ciclopedonali

Art. 11 - Attività consentite - disposizioni particolari per navigabilità, balneazione ed altri usi

Art. 12 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso

Art. 13 - Modalità e procedure per il rilascio dei pareri

Art. 14 - Contemporanea presentazione di domanda

Art. 15 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso

Art. 16 - Canoni e altri oneri

Art. 17 - Durata, revoca e decadenza

Art. 18 - Cessione, trasferimento e rinuncia

Art. 19 - Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale

Art. 20 - Rilascio d'ufficio dei provvedimenti di assenso

Art. 21 - Rinnovo dei provvedimenti di assenso

Art. 22 - Costituzione di servitù di passaggio

Art. 23 - Esigenze idrauliche

Art. 24 - Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

Art. 25 - Obblighi dei frontisti

Art. 26 - Obblighi dei privati

Art. 27 - Vigilanza ed organizzazione dell'attività di polizia idraulica

Art. 28 - Guardiani idraulici

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Procedura sanzionatoria

Art. 31 - Rinvio

Art. 32 - Norme transitorie e finali

Schemi per l'individuazione delle aree soggette a provvedimento di assenso

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale", nonché della L. R. Lombardia 07 ottobre 2016, n° 27 "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali" e della L. R. dell'Emilia-Romagna 13 aprile 2017 n° 5. Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
 - a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;
 - b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
 - c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali e l'ordinaria manutenzione ai relativi corsi d'acqua;
 - d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.
2. Il presente Regolamento si applica integralmente a tutta la rete consortile, compresi i corsi d'acqua posti in Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'intesa interregionale approvata con le citate LL. RR. 27/2016 e 5/2017.
3. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso del reticolo consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2010, si intende per:
 - a) Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico interregionale a carattere associativo, istituito ai sensi dell'art. 59 del RD 13.02.1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
 - b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici;
 - c) reticolo consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dalla Regione Lombardia con specifica deliberazione di giunta ad oggetto "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA" per tempo vigente e periodicamente aggiornata, e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come definito all'art. 78 della citata l.r. 31/2008, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle tubazioni interrate (con o senza servitù di acquedotto trascritta), delle pertinenze e delle fasce di rispetto delle infrastrutture idrauliche, reticolo che annualmente il consiglio di amministrazione approva ai sensi del vigente Piano di Classifica; al reticolo si applica il presente Regolamento;
 - d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
 - e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite ai sensi dell'art. 77 della l.r. 31/2008;
 - f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tominature;
 - g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalla base del corpo arginale e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare come indicato negli schemi allegati;
 - h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività e manufatti sono normati dal presente Regolamento;
 - i) guardiano idraulico: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza nei confronti di azioni o fatti ad opera di terzi non autorizzati e custodia delle opere di bonifica ed irrigue al quale viene conferita la qualifica di guardia giurata;
 - j) concessionario: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di una concessione ad esso rilasciata;

- k) provvedimento di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un provvedimento di assenso può avvenire tramite:
- concessione: rilasciata dal Consorzio a titolo oneroso per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile;
 - autorizzazione: rilasciato dal Consorzio a titolo gratuito per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, che insistano sui canali del comprensorio il cui alveo sia di proprietà privata;
 - nulla osta: rilasciato dal Consorzio a titolo gratuito per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, che insistano sui canali del comprensorio il cui alveo sia di proprietà privata ma non risultino nella rete consortile; oppure altro provvedimento su richiesta del privato qualora non preveda il rilascio di concessione o autorizzazione anche se riferito al reticolo consortile.
- l) parere: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento che interessi un corso d'acqua cui può far seguito una concessione;
- m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;
- n) privato: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

ART. 3 – RETICOLO IDRICO CONSORTILE

1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico di competenza consortile, è definita, in via generale, da specifica deliberazione di giunta ad oggetto "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRUAULICA" periodicamente aggiornata, ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti aventi di regola carattere annuale.
2. Il Consorzio cura la tenuta di un catasto del Reticolo Idrico di competenza consortile. La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno annuale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, solitamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del catasto pubblico, entrano a far parte del Reticolo idrico consortile soggetto al presente Regolamento.
4. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali aventi area di sedime "alle acque", oppure in proprietà privata con o senza servitù di scolo, oppure anche canali del cosiddetto Reticolo Idrico Minore di competenza comunale e loro opere idrauliche collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, oppure su proposta motivata degli uffici consortili. L'acquisizione al reticolo di canali non demaniali comporta di norma una previa manutenzione straordinaria eventualmente eseguita dal consorzio ma a carico dei frontisti.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO

1. Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.
2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Le fasce di rispetto sono normalmente pari a 5 metri, aumentabili a 10 metri per i canali di maggiore importanza quali: il Canale Collettore Principale, il canale Emissario ed il canale Fossalta per tutto il loro corso. All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, possono ridursi. Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere anche nei singoli provvedimenti di assenso specifiche fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle indicate in precedenza.
4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e vengono misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali, meglio dettagliato negli schemi allegati.
5. Per i canali tombinati la fascia di rispetto decorre a partire dalla proiezione al suolo della generatrice più esterna della tubazione o dello spigolo dello scatolare interrato.
6. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 15 marzo 2016, n° 4.
7. Nell'ambito del sistema delle aree protette, il Piano Territoriale di coordinamento Provinciale può prevedere misure più restrittive alle quali il consorzio si deve adeguare ai sensi del presente regolamento.

ART. 5 - ATTIVITÀ VIETATE

1. E' fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:
 - a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati, fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi;
 - b) mettere a dimora alberature, siepi o filari, scavare, movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalazione e valorizzazione ambientale;
 - c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
 - d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio o refluvi o suscettibili di inquinamento; nei canali irrigui è comunque vietato anche se i reflui provengono da impianti di depurazione;
 - e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
 - f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori, tubazioni irrigue e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
 - g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
 - h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto; depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze o nelle fasce di rispetto dei canali a cielo aperto;
 - i) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali della rete non consortile in uso a terzi.
2. Sono vietati, in assenza di uno specifico provvedimento di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, o le attività che consistano in:
 - a) realizzazione di qualunque opera o posizionamento di una infrastruttura nell' alveo;
 - b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
 - c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua nella fascia di rispetto di cui all'art. 4 e comunque a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa;
 - d) manutenzione straordinaria di opere preesistenti all'interno della fascia di rispetto;
 - e) esercizio della pesca, dell'allevamento pascolo degli animali;
 - f) balneazione relativamente a tutta la rete;
 - g) utilizzo dei canali per attività sportive o dimostrative che comportino attività di nuoto o tuffo, canottaggio e simili;
 - h) navigazione in tutti i corsi d'acqua del reticollo consortile.
3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non già assentite, sono soggette a sanatoria. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso.

ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:
 - a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
 - b) l'intervento diretto da parte del Consorzio è sempre ammesso;
 - c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
 - d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse

- possono avere sulla rete e su terzi;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette a provvedimento di assenso da parte del Consorzio (concessione o autorizzazione o nulla osta);
 - f) con l’provvedimento di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell’opera concessa;
 - g) nell’provvedimento di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi (cauzione);
 - h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;
2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti (es. gare di pesca);
 3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure di approvazione, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica fra cui anche il diniego, sono ammesse con provvedimento di assenso:
 - a) la variazione o l’alterazione del percorso della rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d’acqua;
 - b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrono ragioni di tutela della pubblica incolumità o per ragioni di igiene pubblica, certificati dalle autorità competenti, ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
 - c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
 - d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere, in particolare con gli usi irrigui;
 - e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d’uso delle stesse nello specifico canale;
 - f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, subordinato all’obbligo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della rete interessata.

ART. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolto idrico:
 - a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
 - b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
 - c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del R.R. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
 - d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
 - e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
 - f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
 - g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
 - h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, che non pregiudichino in alcun modo l’accesso alle opere di bonifica al personale dell’Ente;
 - i) l’impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
 - j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali, secondo le disposizioni dell’art. 20, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi;
 - k) la temporanea utilizzazione culturale di terreni di proprietà demaniale o consortile;
 - l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari, salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistica;
 - m) la posa di barriere e parapetti di protezione;

- n) l'apertura di scoline per fondi agricoli verso i canali consortili purché non ne danneggino le sponde e non ne impediscano il transito ai mezzi del consorzio (autorizzazione).

ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentita solo se il richiedente ottenga anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nonché adotti tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete. Lo scarico delle acque in corpo idrico superficiale deve avvenire nel rispetto dell'art. 133 lettera f) del Regolamento 368/1904 e dell'art. 3 comma 1 lettera d) del RR 3/2010.
2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti in quanto applicabili ed in particolare dalla LR 7/2017 e successive modifiche ed integrazioni (RR 8/2019) che si ribadisce anche nel presente regolamento essere valide anche per il territorio emiliano.
3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dalle normative vigenti.
4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.
5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere a carico del richiedente la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo, oppure l'adeguamento dell'infrastruttura o di parti di essa, fino ad un recapito idoneo.
6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innenso di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il ritorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico. Le prescrizioni tecniche per la realizzazione del manufatto saranno stabilite a discrezione del Consorzio.
7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

**ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE
CANALI ED ALTRE OPERE IDRAULICAMENTE INTERFERENTI**

1. La combinatura o copertura dei canali è consentita nei limiti di legge e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.
2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi di norma manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.
3. La combinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedinati o carribili di lunghezza inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti combinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di by-pass.
5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla combinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza dei siti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, alla riparazione e al rifacimento di tratti crollati o a rischio di crollo con conseguente interruzione di pubblico servizio, nonché pulizia delle superfici risultanti dai combinamenti e coperture, anche dalle radici che si insinuano nei giunti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione, compreso la fauna ittica qualora presente ed ai periodici espurghi della tubazione, quando risultasse necessario a seguito di controlli periodici obbligatori o su semplice richiesta per le vie brevi dal consorzio.
6. L'area di risulta derivante dalla combinatura e copertura oggetto di provvedimento di assenso dovrà essere mantenuta libera da costruzioni stabili e da piantumazioni arboree.
7. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito per la manutenzione lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.
8. Tutti gli attraversamenti di reti tecnologiche non interrate, sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Non è ammesso l'amarro a ponti esistenti per soli motivi di economicità, che resta comunque

subordinato a conforme avviso del gestore della strada.

9. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate; di norma le infrastrutture in parallelismo devono essere poste ad una quota quanto meno pari o inferiore a quella di fondo, per evitare di essere coinvolte in un eventuale smottamento spondale. Le prescrizioni sono stabilite con l'avvenimento di assenso. Gli attraversamenti in subalveo dovranno essere realizzati garantendo una profondità di scorrimento di almeno m 1,00 al di sotto del fondo di progetto del canale, ovviamente al netto dei depositi di sedime allo stato della richiesta di realizzazione dell'opera.
10. Solo in caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali, possono essere assentiti i parallelismi aerei di linee tecnologiche con pali infissi entro la fascia di rispetto, purché sia garantita ai mezzi e uomini del Consorzio la possibilità di svolgere la regolare manutenzione in sicurezza per gli operatori consortili.
11. I canali prevalentemente irrigui possono essere tubati con tecnologie idonee alla conservazione della risorsa idrica.

ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili. Pertanto, il transito agli uomini e ai mezzi, anche meccanici, del Consorzio deve sempre essere garantito e non impedito da ingombri anche provvisori.
2. Sulle strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto è vietato il transito pedonale, ciclopipedale e con mezzi motorizzati, salvo specifica concessione, contemplante conseguente esplicita assunzione di responsabilità civile e penale da parte del richiedente e relative prescrizioni.

ART. 11 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.

1. La Rete non è navigabile. Sono ammessi i soli mezzi del Consorzio per la manutenzione dei canali.
2. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Nei provvedimenti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
3. Su tutta la rete è vigente il divieto di pesca, salvo specifici atti autorizzativi o convenzioni, rilasciate dal Consorzio. Nei provvedimenti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico.
4. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà provvedimenti di assenso conspecifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

ART. 12 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENTO

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda, eventualmente utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente.
2. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n° 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, il Consorzio conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato.
4. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Direttore o il funzionario incaricato, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.
5. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione

integrativa richiesta.

6. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:
 - comunica al richiedente l'esito della stessa;
 - trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri addizionali, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale richiesta di atti di collaudo idraulico delle opere eseguite a tutela della loro funzionalità.
7. Il disciplinare viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, anche in forma digitale, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'avvenuto provvedimento di assenso.
8. In seguito, la struttura consortile competente:
 - prende atto della avvenuta sottoscrizione e provvede alla registrazione del disciplinare di concessione al repertorio consortile e al pubblico registro, qualora richiesta;
 - verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
9. Per interventi di particolare complessità ed importanza, o per richieste che deroghino il presente Regolamento, è necessario un atto di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI "PARERI"

1. Il parere non costituisce provvedimento di assenso ma:
 - esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
 - impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
 - preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative/tecniche a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;
 - fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo provvedimento di assenso.
2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruttabilità della richiesta di parere ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria ed emette il parere.
3. Nel caso risultino necessarie integrazioni, il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
4. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma fornisce le indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti di assenso, ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.
5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta dell'autorità idraulica precedente.

ART. 14 - CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PROVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica, con preferenza rispetto ai privati o a finalità private.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di provvedimento presentate contemporaneamente da due o più soggetti richiedenti per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del provvedimento.
3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate istanze contemporaneamente, da due o più soggetti richiedenti, potrà essere considerato titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale 3/2010, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio ed a carico del richiedente.
2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio e a terzi, del valore non inferiore a € 300,00. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito, ovvero dopo la presentazione dei disegni as-built richiesti in fase di rilascio; qualora l'opera risulti difforme ma comunque idraulicamente accettabile, non è prevista la restituzione della cauzione a compenso della maggiore istruttoria necessaria.
3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo oltre alle spese accessorie, laddove previsto. In caso di mancato versamento del suddetto canone, il Consorzio potrà richiedere la rimessa in pristino dei luoghi ovvero attivare opportune azioni coattive per il recupero delle somme dovute.
4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'provvedimento di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.
5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di:
 - a) concordare per le vie brevi il periodo di esecuzione dei lavori;
 - b) comunicare l'inizio e la fine dei lavori;
 - c) concordare preventivamente con l'ufficio di zona del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
 - d) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
 - e) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
 - f) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere, laddove previsto;
 - g) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.
7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.
8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.
9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime il richiedente dall'ottenere qualunque altra autorizzazione dovuta a termini di legge (comune, provincia, ecc...)
11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

ART. 16 - CANONI E ALTRI ONERI

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati nei provvedimenti di assenso sono fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4 ed elencati nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. In assenza di determinazioni si applica la tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni, così come interpretate secondo quanto indicato nell'allegato alla presente.

3. Nei casi di opere non inquadrabili in canoni già individuati, spetterà al Consiglio di Amministrazione effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali di cui al comma 1. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fatti simili.
4. Agli scarichi in corso d'acqua consortile provenienti dai depuratori degli enti del Servizio Idrico Integrato, si applica quanto previsto dal Piano di Classifica del Consorzio, che determina un costo variabile di anno in anno essendo funzione di alcuni capitoli di spesa approvati in sede di Bilancio di previsione.
5. Ad ogni provvedimento di assenso possono essere applicati oneri addizionali pari all'aggravio dei costi subiti dal Consorzio nell'esercizio della Rete ed ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera assentita.
6. In caso di opere realizzate all'interno della fascia di rispetto, quali recinzioni, palificate, tubazioni, garage, ecc... si applica un canone a mero titolo risarcitorio della maggiore difficoltà nelle attività annuali di sorveglianza e manutenzione a carico del consorzio.
7. Il canone valorizzato ha la durata prevista per la concessione, massimo 19 anni e può essere periodicamente aggiornato alle variazioni ISTAT.
8. Al momento del rilascio del provvedimento di assenso, il Consorzio può richiedere una cauzione amministrativa pari ad un'annualità di canone. Tale somma, infruttifera, sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.
9. Il Consiglio di Amministrazione con atto specifico può individuare un canone minimo da applicarsi a tutte le tipologie di opere soggette a canone e applicabile anche nel corso di validità del provvedimento di assenso.
10. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del relativo canone annuale, il consorzio può intraprendere la procedura coattiva ai sensi della legge regionale n° 4 del 2016 articolo 12 comma 6.

ART. 17 - DURATA, REVOCÀ E DECADENZA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, provvedimento di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
2. La durata dell'autorizzazione (non soggetta a canone) è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a 19 (diciannove) anni.
3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:
 - a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
 - b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
 - c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. La revoca avviene anche con il decesso del titolare della concessione o cessazione di attività.
5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:
 - a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
 - b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
 - c) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
 - d) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
 - e) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
 - f) esigenze idrauliche.
6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il concessionario, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura, ovvero di rimettere in pristino i luoghi/le opere precedentemente concessionati.
7. In caso di inottemperanza, il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero o rimessa in pristino, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

ART. 18 - SUBENTRO (CESSIONE, TRASFERIMENTO) E RINUNCIA

1. Il titolare di un provvedimento di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione/repertoriazione sono in capo al nuovo titolare dell'provvedimento di assenso.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'provvedimento di assenso nei confronti dell'originario titolare.
3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
4. Il subentro in un provvedimento di assenso deve essere richiesto congiuntamente dal titolare del provvedimento e dall'eventuale soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
6. Il subentro nell'provvedimento di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche e le eventuali prescrizioni nonché oneri manutentivi, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio; in occasione della voltura il consorzio può rivedere le indicazioni tecniche impartite in fase di atto originario allo scopo di tutelare gli interessi consortili.
7. Il subentro (da qualunque causa generato) determina automaticamente la revisione delle condizioni economiche che verranno aggiornate con i canoni di cui all'art. 18 del presente Regolamento; così pure la cauzione amministrativa.

ART. 19 – SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Per le persone fisiche, in caso di morte del titolare dell'provvedimento di assenso questo si intende revocato e gli eredi hanno l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la richiesta di subentro. Sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'provvedimento di assenso.
2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'provvedimento di assenso. È facoltà, comunque, del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto provvedimento di assenso.
3. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza dell'provvedimento di assenso.
4. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido provvedimento di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'provvedimento di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
5. La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal Consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di provvedimento di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio della titolarità dell'atto stesso.
6. Il subentro comporta la revisione del canone con applicazione del nuovo tariffario.

ART. 20 – RILASCIO D'UFFICIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la messa in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un provvedimento di assenso in sanatoria, nei seguenti casi:
 - a) il titolare di un provvedimento di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo provvedimento di assenso;
 - b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un provvedimento di assenso è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
 - c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un provvedimento di assenso;
 - d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
 - e) nei subenti in un provvedimento di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti consequenti.
2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante atto interno, calcola il canone dovuto e provvede al suo inserimento nel data-base dei concessionari.
3. Se il soggetto individuato al comma 2. del presente articolo non ottempera al versamento del canone, si provvede alla diffida alla messa in pristino trasmettendo comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del presente Regolamento ai fini della sanatoria del provvedimento.

ART. 21 – RINNOVO DEGLI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. L'provvedimento di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del

soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo vengono imputati gli oneri di registrazione, laddove necessari.

2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:
 - a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;
 - b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;
3. A seguito delle predette attività preliminari il funzionario addetto:
 - a) verifica il versamento delle somme richieste ricalcolate secondo le tariffe in vigore ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;
 - b) verifica l'avvenuta sottoscrizione del disciplinare di concessione;
 - c) trasmette al Direttore per la sottoscrizione il provvedimento di rinnovo, che autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.
4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del comma 2 rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'provvedimento di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.
5. Qualora risultassero posizioni debitorie pregresse (arretrati), le somme di cui al precedente punto 3 lettera a) saranno integrate con gli arretrati da calcolarsi sulla base dei canoni in essere; le suddette somme potranno anche essere recuperate utilizzando le cauzioni già versate, e in subordine, come pregresso sulla nuova pratica; il deposito delle garanzie dovrà essere reintegrato o integrato con le somme mancati.

ART. 22 - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

1. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente di fatto, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.
2. Inoltre, su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:
 - a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;
 - b) utilizzare fossi e cavi, anche se di proprietà o ragione privata;
 - c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
 - d) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

ART. 23 - ESIGENZE IDRAULICHE

In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

ART. 24 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale n° 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

ART. 25 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

1. I proprietari e i possessori frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo, ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Restano ad esclusivo carico dei frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa dei beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo consortile e lungo gli altri corsi d'acqua privati soggetti a rigurgito, compresa la difesa delle recinzioni da erosioni spondali: qualora si verifichi uno smottamento che trascini la recinzione, o altra opera anche se costruita a distanza regolamentare, resta a carico del proprietario la ricostruzione della stessa. Fra i beni di proprietà è da annoverarsi anche il terreno confinante con il canale.
3. I frontisti hanno l'obbligo di governare e manutentare la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali, con le modalità di cui all'art. 20, della l.r. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.
4. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
5. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 26 - OBBLIGHI DEI PRIVATI

1. I privati sono tenuti a:
 - a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
 - b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi, purché non impediscano il passaggio dei mezzi sulle sponde del canale e siano realizzate in modo da non danneggiare le sponde;
 - c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
 - d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
 - e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situale lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
 - f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;
 - h) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;
 - i) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi, anche meccanici, libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali privati o consorziali, nonché sulle carraie e stradelli, affinché possano svolgere la propria attività di sorveglianza e gestione delle opere di bonifica;
2. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.
3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.

ART. 27 – VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010, le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.
2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.
3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arreccato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
 - a) il rilascio di provvedimenti di assenso;
 - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
 - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica ed irrigazione, comprese le relative pertinenze;
 - d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
 - e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile con atto successivo.

ART. 28 – GUARDIANI IDRAULICI

1. I guardiani idraulici sono i soggetti adibiti dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuati ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.
2. I guardiani idraulici sono investiti della qualifica di Guardia Particolare Giurata dalla Prefettura di competenza, con riferimento alla propria residenza; non è prevista la dotazione di arma.

ART. 29 - SANZIONI

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori, individuati nelle persone dei guardiani idraulici.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00, fatti salvi i provvedimenti in sanatoria che escludono l'applicazione della sanzione.
3. Le sanzioni sono commisurate a:
 - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
 - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
 - entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
 - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili;
 - recidività.
4. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

ART. 30 – PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è possibile richiedere l'ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall'obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. I guardiani idraulici sono forniti di apposito documento che attestì l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità del trasgressore, se identificato;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
 - f) l'indicazione del Direttore del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - g) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - h) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
7. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, i Guardiani idraulici possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.
8. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
9. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con raccomandata a.r. o con altre forme previste dal Codice di procedura civile.
10. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
11. In ipotesi di trasgressioni al vigente Regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento d'assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
12. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
13. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore del Consorzio esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
14. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.
15. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.
16. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da

altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.



ART. 31 RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n° 3 del 8 febbraio 2010, e dalla L.R. n° 4 del 15 marzo 2016, ed i relativi provvedimenti attuativi.

ART. 32 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per i provvedimenti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. I provvedimenti di assenso in essere qualora scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Ai provvedimenti di assenso rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.
3. A partire dal primo esercizio successivo all'approvazione del presente Regolamento i canoni di Polizia Idraulica calcolati ai sensi dell'art. 16 e dell'Allegato A del Regolamento saranno applicati in egual misura su tutto il comprensorio consortile. Alle concessioni di sfalcio erbe già in essere si applica il medesimo canone, individuato nel minore tra i due in uso nei due bacini.



Schemi per l'individuazione delle aree soggette a provvedimento di assensoSchema 1: Tombinature di canaliSchema 2: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.

Schema 3: corsi d'acqua con argini in rilevato.